

ΝΕΟΣ

ΕΛΛΗΝΟΜΝΗΜΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΑΞΣΟΜΕΝΟΝ ΚΑΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ

ΥΠΟ

ΣΠΥΡ. Π. ΛΑΜΠΡΟΥ

16

1922

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΤΥΠΩΣΙΣ * 1969 * RÉIMPRESSION ANASTATIQUE

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΒΑΣ. Ν. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ



ÉDITIONS
BAS. N. GRÉGORIADÈS

Ε.Υ.Δ της Ε.Π.
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2006

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙ ΛΕΩΠΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΤΡΑ

Τὸ ὑπ' ἀριθμὸν ΡΠΕ κατάλοιπον συγκείμενον ἐκ φύλλων 35 ἀποτελεῖται ἐκ δύο ἀντιγράφων τῶν αὐτῶν ἐγγράφων, τοῦ μὲν ἀποτελουμένου ἐκ φύλλων 17, τοῦ δὲ ἐκ φύλλων 18, φέρει δ' ἔξωθεν ἐπὶ ἰδιαίτερου φύλλου χάρτου ὑπὸ τοῦ Λάμπρου γεγραμμένην δι' ἐρυθρᾶς μολυβδίδος ἐπιγραφὴν «ἐγγραφα Λεωπούλων καὶ Μιστρά». Τὰ ἐγγράφα ταῦτα ἔχουσιν ἀντιγραφὴν ὑπὸ τοῦ Λάμπρου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Βενετίας ὡς ἐκ τῶν ἐπιγραφῶν αὐτῶν, τῶν δι' ἐρυθρᾶς μελάνης γεγραμμένων, γίνεται δῆλον. Τὸ πρῶτον τῶν ἀντιγράφων τούτων ἀποτελούμενον ἐκ φύλλων 17 γεγραμμένων ἐπὶ τῆς μιᾶς μόνης ὄψεως καὶ ἡριθμημένων ὡς ἀκολουθῶς 1—13 ἔπειτα α—σ καὶ τὸ τελευταῖον φύλλον ἄνευ ἀριθμήσεως ἔχει ἀντιγραφὴν ἀμέσως ἐκ τῶν πρωτογράφων ἐν Βενετίᾳ ὑπὸ τοῦ Λάμπρου. Τὸ δεύτερον τῶν ἀντιγράφων τούτων ἀποτελούμενον ἐκ φύλλων 18 γεγραμμένων ἐπὶ τῆς μιᾶς μόνης ὄψεως καὶ ἡριθμημένων ὡς ἀκολουθῶς 1—14, ἔπειτα α—γ καὶ Ι ἔχει ἀντιγραφὴν ἐκ τοῦ ἀνωτέρω ἀντιγράφου ὑπὸ τοῦ Λάμπρου, ὅστις οὕτω προητοίμασε τὰ κείμενα ταῦτα πρὸς ἔκδοσιν. Ἡ ἀντιγραφὴ ἐγένετο πιστῶς ἐλαχίστων μόνον διορθωθέντων. Κατὰ ταῦτα ἡ ἀντιγραφὴ ἐγένετο πρὸς προετοιμασίαν διὰ καθαρογραφήσεως πρὸς ἐκτύπωσιν. Αἱ ἐλάχιστοι γενόμενοι διορθώσεις δὲν σημειοῦνται καὶ τοῦτο διότι, ὡς φαίνεται, ὁ Λάμπρος εἶχε τὴν πεποίθησιν ὅτι τὰ διορθούμενα προήρχοντο ἐκ κακῆς ἀναγνώσεως ἢ κακῆς ἀντιγραφῆς τοῦ πρωτογράφου. Πρὸς λύσιν μάλιστα τοιούτων ἀμφιβολιῶν εἶχε φαίνεται ἀπευθύνει ἐπιτροπὴν ὁ Λάμπρος ἐκ Βιέννης πρὸς τὸν διευθυντὴν τοῦ ἀρχείου τῆς Βενετίας Φεργιο, ὅστις ἀπαντῶν εἰς τὸν Λάμπρον, ἐν Βιέννῃ ἔτι εὐρισκόμενον, ἀναγγέλλει αὐτῷ ὅτι ἐπεφόρτισε τὸν ἐπιμελητὴν τοῦ ἀρχείου τῆς Βενετίας Condio νὰ φροντίσῃ περὶ τῶν ὑπὸ τοῦ Λάμπρου αἰτηθέντων. Τὸ ἐπιστολικὸν δελτάριον τοῦ Φεργιο πρὸς τὸν Λάμπρον γραφὲν ἐν Βενετίᾳ τῇ 28 Αὐγούστου τοῦ 1911 σώζεται ἔτι ἐν τῷ φκκέλλῳ

τοῦ ἀνωτέρου καταλόγου, ἐν τῷ ὁποίῳ εὑρηται καὶ ἕτερον ἐπιστολικὸν δελτάριον γεγραμμένον ἐν Βενετία τῇ 8 Νοεμβρίου 1911 καὶ φέρον τὴν ὑπογραφήν τοῦ Φιλίππου Οὐνδίο, ὅστις λύει ἐν αὐτῷ ἀπορίας τινὰς τοῦ Λάμπρου περὶ τῆς ἐννοίας φράσεών τινων τῶν ἀνωτέρω ἐγγράφων καὶ ἀντιγράφει τὰς πλείστας τῶν ὑπογραφῶν, τὰς φερομένας κάτωθεν τοῦ πρώτου ἐγγράφου.

Τὰ ἐγγραφα ταῦτα παρέχουσιν ἡμῖν πολυτίμους εἰδήσεις καθόλου, ἰδίᾳ δὲ περὶ τῶν Λεωπούλων καὶ τοῦ Μιστρά, καὶ τούτου ἕνεκα εἶνε ἄξια δημοσιεύσεως.

Κ. Ι. Δ.

*R. Archivio di Stato in Venezia. Senato [Secreta]
Provveditor General in Morea Marin Michiel —
25 Marzo 1694 a 11 Giugno 1695.*

Adi 9 Maggio 1694 J. N. Mistrà

Presentata in mano di Sua Eccellenza assieme colla nota unita de Nomi delli Primati abitanti in questo Luogho.

Ill^{mo} et Ecc^{mo} Signor Provveditor General dell'Armi in Regno.

Redenta dall'empio giogo de' Barbari la venturata e felice Grecia col valore delle sempre gloriose Armi Venete: Abbiamo ancor Noi sadditi fedelissimi di V. E. et abitanti di Lacedemonia potuto ben sciogliere dol nostro collo li vincoli della schiavità, et appendere al Veneto Nume le nostre rotte cattene, baciando più volte quella trionfante mano che seppe cangiare la nostra fluttuante captività in une calma tanto gradita, che levandoci totalmente la rimembranza credule de passati patimenti ci fa sperare per l'avvenire perpetua la quietezza dell' animo.

NEOΣ ΕΛΛΗΝΟΜΝΗΜΩΝ ΤΟΜ. ΙΣΤ'

Si degnerà la grandezza dell' E. V. comprobar questa nostra aspettativa, con la concessione che viene humilmente supplicata a permetterci di poter istituire il nostro Consiglio del Corpo de' Cittadini che godono li gradi della Cività, onde con tali caparre possiamo vivere felicemente e benedir l' hora della nostra Redentione in cui la sorte nostra fortuna ci redusse, e proponendo li Capi delle nostre humilissime domande, ricerchiamo genuflessi l' admissione et approbatione delle medesime per atto di quella Real munificenza ch'è non va mai disgiunta dall' animo Eroico di Vostra Eccellenza, alla quale ossequiosamente si inchiniamo Gratie.

Primo.—Ricerchiamo humilmente che sia concesso di poter formare un Corpo di Comunità da noi abitanti di Sparta della Lacedemonia, et di poter convocare Consiglio con li qui annotati abitanti nella casa era di Calj Manut Turco, con l'intervento del Pubblico Rappresentante per le cose necessarie et interessi della Comunità stessa.

2^{do}.—Che nel Consiglio in primo luoco si possano eleggere tre Sindici del Corpo di detta Comunità, li quali habbiano ad assister agli interessi della medesima, con quella fedelta che richiede l'affare, et assistere anco a quanto occoresse al pubblico vantaggio in quella parte che tange alla loro incombenza, come fanno gli altri Sindici di altre Città.

3^o.—Che sia concessa facultà alla detta Comunità di poter eleggere tre Giudici dal detto numero, con facultà di poter giudicare le cause che nasceranno tra noi per la somma di ducⁱ trenta, e le sentenze vadirano in appellatione dell' Illustrissimo Signor Provveditor.

4^ο. — Che si possa ellegger un Cancellier per detto Consiglio delli Giudici per le Sentenze, et altri otto che occoreranno consumarsi in quella Corte, li quali possano rissiedere nel Borgo di Missorori ni una habitazione che le sarà destinata.

5^ο. — Che si possano elleggere sei Deputati alla Sanità, et un Cancelliere con incarico d'assistere alla materia tanto gelosa della Sanità medesima, come richiede il bisogno, con le facultà, prerogative e preminenze che godono quelli delle altre littà. Qual Cancelliere debba pure hover l'obbligo d'assistere anco alla Comunità col tener ben custodite in Libro a parte le parti et altre note Consiglio, e possa essere Teriero e Forastiero a nostra Ellettione.

6^ο. — Che si possa far Ellettione di due Giusticier con facultà di poter estimare tutte le robbe, comestibili, e li Vini che occoreranno vendersi nella Città e Borgo alli precii convenienti, quali habbino a conseguire tutte le regalie, atilità e Emolumenti che godono li Giusticier della Città suddite.

7^ο. — Che si possano eleggere due Giudici periti sive Estimatori de'Campi, e de'danni dati, che venissero causati da Animali grossi o minuti, senza la stima de'quali non si possa dar alcuna querela contro li pretesi dannificatori Juxta Leges.

8^ο. — Che l'Ellettione del Vercovo Greco debba stesamente nell'occasioni di Sedia Vacante, esser fatta dol solo Consiglio sempre in avvenire, qual non possi esser proposto se non che sii nativo di Mistrà.

9^ο. — Che si possa instituire un Fontico, nel qual si

debbano riponere li Grani che s'andaranno provvedendo a beneficio della Povertà.

10°.—Che si possa ellegere un Fonticaro per l'administratione de'Grani, qual non possi esser adnesso alla Carica se prima non haverà prestata Idonea e sufficiente Pieggaria di buona administratione.

11°.—E perchè non si ha modo di raccogliere summa di danaro per la provvisione dei necessarij grani, si supplica humilmente l'Eccellenza Vostra che si degni concedere gratiosamente il seugalatio Seidali in Elleos con li Terminazioni e questi a beneficio del Fontico stesso.

XII.—Che li Sindici possano formar e tener una Cassa della Comunità per le occorrenze che nasceranno in qual si voglia tempo et occasione, con obbligo di dover render conto dell'administratione alli Sindici sucesori, e di soggiacer alle pene in caso d'intacco solite a fulminarsi contro gli intaccatori, che s'intenderanno applicate alla Cassa medesima.

XIII.—Che li Sindici debbono dar la voce dei precij nelli Vini, Formenti, Orzi, Migli, Formentoni, Olii, et ogni altra sorte de Misti che producesse la Comunità di Mistrà alli principij de raccolti per regola de 'debitori, e creditori con le formalità che li praticano nelle altre città.

XIV.—Che le Cariche di Sindici, Giudici, Sanità Giustitieri, Fonticaro, et altre che si faranno nel Consiglio, non possano durare per più d'un anno, qual spirato si debbano far immediate li successori, li quali debbano mapure praticare la solita contucia d'un altr'anno.

XV.—Che quando il Consiglio venisse ricercato dol

maggior numero de Sindici non li possi esser negato la convocatione dall'Illustrissimo Publico Rappresentante, ma subito permetter per le deliberationi ch' occoreranno.

XVI.— Che niun Cittadino in caso di trasgressione possi esser appicato per la gola, nè condannato in Galera, ma bensì decapitato conforme la gravità del fatto.

XVII.— Che sii in arbitrio del Consiglio l'aggregare altri Cittadini Territoriati o Forestieri, dovendo seguir l'ellectione per via di Callotatione.

XVIII.— Che non pessiamo esser astretti noi del Consiglio, nè li altri abitanti della Città e Borgo al servizio delle Galere in caso di pubblica occorrenza.

XIX.— Che nel Territorio di Mistrà e Città ci sia concesso l'uso delle Armi da fuoco per poter agevolmente propulsare li tentativi de' Nemici Turchi nelle occasioni.

XX.— Che nelle occasioni che occoreranno incantarsi li pubblici datij, non possi alcun Forestiero qualli subastare, ma siino sempre preferiti li Cittadini.

XXI.— Che li Datij pubblici debbano esser da Noi corrisposti e pagati, giusto et in conformità si pratica con l'altre Città, et nel medesimo modo anco decimati.

XXII.— Che siino concesse alla Comunità tre grazie all'anno da potersi ottenere da Publici Rappresentanti; due il giorno di Pasqua di Rissurezione, et ùna il giorno di Natale di Nostro Signore, de banditi, o candannati alla prigione ad tempus.

XXIII.— Che il possesso de Beni Stabeli non possi esser alterato per alcuna causa, ma correr debba come correva il tempo trascorso, e ciò a scanso delle confusioni che potrebbero nascere dalle novità.

XXIV.— Che li Figlii de Cittadini s'intendino anch'.

essi descritti, e tuti per discendenza, et possino entrare in Consiglio quando haveranno l'età d'anni.—

XXV.—Che le robbe commestibili che si conduranno nel luochò non possano esser vendute a rivendigoli all'ingrosso, se prima li conduttori non l'esponeranno a pubblica vendita, e se ne daranno a minuto per giorni quattro a beneficio della povertà.

XXVI.—Che ci siano concesse quaranta Case nel recinto della Città di Mistra, per poterte habitare alle occasioni di qualche sospetto, e ricuperarsi con le proprie famiglie e Mogli.

XXVII.—Che li Olivari non possino per niuna causa o necessità esser tagliati, così anco li altri arbori fruttiferi, ma conservati per la productione del frutto tanto necessario all'uso umano.

XXVIII.—Che si possano lecitamente uccidere li animali che si trovaranno a danneggiare li Campi e li Padroni dei medesimi, obbligati all'emenda del danno, che sarà da periti stimato.

XXIX.—Che si siano concesse graciosamente le case del Turco Chierin Cliaca con suo cortivo per il Fontico quella di Beiseidachi per l'Officio della Sanità, et la Torre rotta di Mustafulia Agusadé con suo cortivo sotto la Collina Sadibeanica per il Lazzaretto, acciò tanto piu siano decorati gli ufficci.

XXX.—Che non possi alcun Forestiero concorrere in questa Città e Borgo per far acquisti de Beni Stabeli, se prima non saranno provvisti li Cittadini, il tutto però senza discapito pubblico.

*Nomi delli cittadini da esser descritti
nella Comunità di Lacedemonia*

1 Giorgio Guma.— 2 Gianni Guma.— 3 Dimitri Petradi.— 4 Giorgio Licuro.— 5 Nicolò Licuro.— 6 Giorgio Andrinodi.— 7 Dimitri Eoragiuti.— 8 Giorgiachi Marietti.— 9 Stamati Affosciano.— 10 Nicolò Longanicotti.— 11 Apostoli Longanicotti.— 12 Gioriachi Mondinà.— 13 Parisileccà Repodi.— 14 Sarando Leopulo.— 15 Dimitro Agnino.— 16 Manole Leopulo.— 17 Constantino Scolari.— 18 Cristo Zuanne.— 19 Comeio Scertocaligi.— 20 Diamantin Leopulo.— 21 Constantino Coffenzi.— Dimitri Crevatà.— 23 Gianni Grammaticaci.— 24 Cristo Volti.— 25 Giorgiachi Vacomiti.— 26 Panagioti Leopulo 27 Panagioti Caffendi.— 28 Piriotti Doxa.— 29 Giorgandà Doxa.— 30 Policreni Doxa.— 31 Theophil Giatrò.— 32 Gianni Alessandrovich.— 33 Mico Statli.— 34 Calogiani Tracagni.— 35 Anagnosti Georiachi Caffenti.— 36 Stamati Stajà.— 37 Dimitri Calfa.— 38 Ilrod. Papasugli.— 39 Andrea Triantafilachj.— 40 Panaghi Cuttafari.— 41 Attanasi Caffenti.— 42 Georgach Melingeri.— 43 Dimitri Androgni.— 44 Panaghi Giorpiculo.— 45 Giago Stesti

Nomi de Atheniesi descritti

46 Pietro Gunà.— 47 Georgachi Lanza.— 48 Gianna Parascevà.— 49 Dimitri Ascanibaro.— 50 Dimitri Ruto.— 51 Meleti Capetanio.— 52 Statuali Marieti.— 53 Dimitri Focà.— 54 Stamati Cairi.

Altri di Mistrà

55 Dimitri Leopulo.— 56 Janni Caffedi.— 57 Georia-

chi Crevatà.—58 Giorgio Strolli, Cittadino e Consigliere della Comunità da Noi eletto.

59. Micali Barceo.—60. Chinelli Gunari.

Noi Marino Michiel per la Serenissima Republica di Venetia Provveditor General dell'Armi in Regno di Morea,

Portata col sangue l'antichità del loro essere dalli Popoli di Lacedemonia, ch'hereditati della generosità di spirito, e della costante fede de loro famosi progenitori, mal soffrendo l'empia dominatione de Barbari, da' quali rozza et inerme tenuta per più secoli la conditione loro fu in misera habitatione sepolta, cospirarono tra primi del Regno nel fine di assoggettarsi al grembo della Serenissima Republica, coadiuvando con prove d'ardore e di zelo anco fra le gelosie, et i pericoli imminenti delle vite, al glorioso, e felicissimo acquisto del Luoco, son di presente avanti di Noi comparsi colla premessa Scrittura ad implorare per tranquillità del loro vivere, et a freggio di civil conditione gl'indulti espressi in cadaun dei Capitoli nell' accennata Scrittura di Supplicatione contenuti, sopra quali estese le più ponderate riflessioni, col riguardo non meno al merito che li accompagna, ch'al praticarsi cogli altri sudditi delle rimanenti conquistate Piazze et agl'instituti della Sovrana Publica Munificenza, che profusi con eguale grondezza, sangue et tesori alla redentione de' Popoli, animò con rimunerationsi cagguardevoli al suo servitio, et alla costanza d'un fedele rassegnato Vassallagilio, persuasi essi dal luoco ad unire li nativi di Athene, che trovanti quà stabiliti ond'in soave amistà, partecipi della distinctione e degli honori, sol emulando la gratitu-

dine nella riconoscenza delle pubbliche grazie sussista tra loro la quiete, e si mantenga la concordia, com'altrove praticato si vede pure con felice fine conseguito, abbiamo riconosciuta effetto di Sovrana Giustitia l'essaudirli e porgerli quel respiro che con la mutatione dello stato le fu dall'Omnipotenza Divina promosso, e pecò in virtu delle presenti, e coll'autorità del Generalato Nostro Decretiamo e stabilimo sopra cadauno dei Capitoli medesimi, quanto segue.

Sopra il l'rimo, col quale ricercano di poter forucar un Capo di Comunità degli abitanti di Mistrà ed Atheniesi accosati per convocare Consiglio coll'inter vento delli sopra annotati al numero di 60, che sono li più civili per se e loro posterì, voleuco che oltre li descritti, altri dieci ne siano aggregati, cosiechè in tutti mai habbino ad eccedere li 70, risservando l'elettione d'essi dieci alle Cariche Generalitie ad oggetto di consolar quelli che per avventuro fossero sorpassati o si trovassero absentì, che riputati fossero della stessa prerogativa capaci, dovento haver ingresso li Figlij in età legittima costituiti a conservatione dell'intero numero, et in luoco de Deffonti, come pure invece sulle Famiglie che s'andassero estinguendo altre aggregarne delle più civili, che non habbianno professione meccanica, col concorso delli due terzi de voti, nè senza la permissione et intervento dell' Illmo Capitanò da cui le verrà assignato it fondo era di Casa habitata dal Turco Muscedimi, che si li concede per fabbricar a loro spese la Casa del Consiglio, ed intanto potranno ridursi nell'habitatione dello stesso pubblico Rappresentante.

Sopra il 2^o — 3^o — 4^o — 5^o — 6^o e 7^o le sia concesso quanto ricercano, dovendo oltre le cariche espresse

eleggersi anco due Deputati sopra le pubbliche Strade, per invigilare che siano sgombrate sempre dall'immondicie a pro della salute, et a commodo degli abitanti. L'elezioni delle Cariche haveranno a farsi nelle festività di Natale, e nelle stesse d'anno in anno rinnovati. La Giudicatura delle Cause Civili s'intenderà ristretto sino la somma de ducati dieci, e nel particolare delle stime da farsi dalli due Giustitieri, dovranno essere roborate dell'approbatione dell'Illustrissimo Provveditor. Et alla Giustitia Sua devolversi le trasgressioni, potendo li due giudici Estimatori de' danni dati, e stimar anco li Stabili per li contratti che occoreranno stipularsi a commodo e facilità del commercio.

Sopra l'ottavo per l'approbatione del Vescovo Greco nell'occasione di Sedia vacante, si doverà continuare la pratica sin' hora tenuta, che haverà ad essere convalidata dalla pubblica approbatione.

Sopra Il 9° — X—e XI, niente resta d'aggiungere dovendo nel più breve termine darsi principio nell'institutione del Fontico per beneficio della povertà, e questo stabilirsi con i Capitoli della Comunità senz'altro aggravio pubblico.

Sopra il XII debbe correr quanto in esso resta espresso.

Sopra il XIII potranno li Sindici dar la voce de precij de Vini, Formenti, Orzi, Migli, Calamborchi, Lane, Formaggio, Ogli, et ogni altra cosa che producesse il Territorio a tempi de raccolti per regola del Commercio, ma con l'obbligo di ricorrere al pubblico Rappresentante per la loro approbatione.

Sopra il XIV resti ammesso come sta e gioce.

Sopra il XV sia aggiunto che il Consiglio mai s'intenda unito se non vi sarà il numero dei tre quarti che lo compongono, ed ogni ballottatione che si facesse con riduzione minore, abbi ad essere nulla, come fatta non fosse mentre, mentre poi se per alcuno legittimo impedimento non si potesse unirlo, s'intenderanno cessate le Cariche quali terminato havessero il loro tempo, correre gli utili a beneficio della Comunità, dovendo invigilare li Sindici, che niente in ciò resti pregiudicata.

Sopra il XVI, le sia graciosamente permesso l'indulto di non essere estratti quei del Consiglio alli armamenti delle galere, bensì tenuti ad altre fontioni di publico servizio, specialmente accorrere allo Stretto in caso fossero ricervati et impiegati all'essercicio de scolari Bombardieri per beneficio della Città, non potendo pure per debiti Civili pubblici e privati, non compresi gli intacchi et i furti esser in casa propria arrestati, e posti in priggione, come pur godono quelli d'altre Comunità del Regno.

Sopra il XVII. Si doverà osservare quanto nel Capitolo I fu stabilito.

Sopra il XVIII si è dichiarato quanto basta nel Capitolo XVI.

Sopra il XIX l'uso delle Armi da fuoco fuori in Campagna sia liberamente permesso alli descritti nella Comunità per valersene a propria sicurezza, et occorrendo a' danni de' nemici.

Sopra il XX ch'anco li Cittadini siano amessi ad aboccare colle solite pieggiarie i pubblici Dazi senza escludere i Forastieri, perché nel concorso e nella molteplicità dell'offerente, ne derivi al pubblico il maggiore proffito.

Sopra il XXI doverà correr in ogni parte il suo contenuto.

Sopra il XXII dette tre ricercate grazie di liberatione di Banditi o condannati in priggioni a tempo, gliene sia concessa una all'anno, nella solennità della Santa Pasqua di Risurrezione, havendo ad esser detto caso spedito nella giurisdittione, ed it tratto della gracia stessa sempre cedere a comodo della Comunità per doverne render conto li Sindici, come del resto della loro amministrazione.

Sopra il XXIII già per il rilascio de' Beni a privati, è disposto pure nel proposito di vendite, resta prescritto quanto basta nel particolare medesimo.

Sopra il XXIV si rimette al contenuto del Capitolo Primo.

Sopra il XXV ha espressamente proibito a rivendigoli l'inchietare i Commestibili che saran portati in alimento della Città e Sobborghi, se prima, per tre continui giorni non saranno stati esposti in luogo pubblico per esitarli a minuto a comodo di tutti e beneficio della Povertà.

Sopra il XXVI. le saranno dall' Illustrissimo Rappresentante assegnate ne' recinti della Città le quatanta case che ricercano, con obbligo però di dovere restaurare, mentre queste haveranno di essere di quelle rovinose, che sono di presente dishabitate.

Sopra il XXVII. Sià proibito espressamente il Taglio degli Olivari, e qualunque altro arbore fruttifero doverà in ogni tempo essere intieramente conservato.

Sopra il XXVIII. Potranno lecitamente esser ommazzati li animali colti nell' attuatità di danneggiare, e cioè de minuti che cederanno a beneficio del danneggiato, e li

grossi d'ogni specie fermati e condotti alle dispositioni della Giustitia per i dovuti risarcimenti, giust' il tenore dei Proclami in tale maniera, havendo i padroni degli animali stessi ad essere sempre tenuti anco per i fomigli alla reintegracione del danno.

Sopra il **XXIX**. Sia concesso il fondo vacuo di Casa era del Turco Berchitai di passa venti di lunghezza e sei di larghezza per fabricarvi il Fontico, come rimesso alla Provida cura dell' Illustrissimo Provveditor assegnato quei luoghi che riconoscerà propri per l'Offitio di Sonità e Lazzaretto, dovendo essere de meno necessarij all'occorrenze pubbliche, et a spese d'essa Comunità restaurati.

Sopra il **XXX** sarà permesso anco a Forastieri l'habitare in Città e nel Borgo a beneficio maggiore della populatione e del commercio, e quanto del' acquisto delli stabili dovranno osservarsi le pubbliche prescittioni.

Consolati in tale forma sopra cadauna delle loro istanze i supplicanti predetti, e resi decorati del specioso fregio del Consiglio, colle prerogative tutte che vagliano a formare un composto di ben regolata Comunità, meutre da tali e tante beneficenze premiato largamente il merito vengano a sollevarsi gli animi, e ravvivar i sensi d'un illustre antichità, di cui poco ben che la memoria stessa rimanea perduta, attendersi devono in grato riconoscimento li effelti tutti d'una perpetua inalterabile devotione, ed una costante rassegnatione qual zelo di fede e sentimento d'honore a veraci e leali sudditi insegnan verso la Sovranità del Prencipe Religioso ed Augusto, dalla di cui mano suprema doverono le pubbliche concessioni che per hora se gli rilasciano ricevere l'indulto della venerata sua approbatione.

Datum Mistrà XI Maggio 1694.

17 Giugno 1694

Presentato in mano di Sua Eccellenza Provveditor General dell' Armi dagli infrascitti, videlicet

Illustrissimo et Eccellentissimo Signor Provveditor General dell' Armi in Regno

Il voluto la munificenza di Vostra Eccellenza fuggiare e decorare la conditione di noi abitanti di Mistrà humilissimi suoi sudditi con l'institutione della Comunità per nostra devotissima supplicatione implorata, uniformandosi all'intentione piüssima del già serenissimo Doge, Capitano General di Felice Memoria, che intese con tale honorifica beneficenza nobilitare il grato dei più civili della città per la grandezza maggiore di questa Augusta Repubblica; Ma perchè tra li Capitoli dei privilegi concessici dal 16 è in parte gravoso per l'obblihi che ci ingionge Però a Piedi Clementissimi di Vostra Eccellenza, ricorrendo noi Diamantin Leopulo, Demetrio Calfachi, Petro Guna e Georgantà Doxa, per noi e rimanenti di Mistrà, tutti ossequiosissimi servi e sudditi rassegnati della sua grandezza imploriamo con tutta humiliatione che se degni con suo Venerato Decreto retrattarlo affinchè server non posso a pregiutito tanto sensibile della nostra conditione tanto più che non ci è altra Comunità che sia a tali carich sottoposta, perche ciò che riguarda il particolare del Sretto di Corinto come non mancassimo nelle altre congiunture d'accorrere con tutto il spirto, così in avvenire dimostreremo sempre maggior il fervore e la pontualità al pari delle altre Città suddite del Regno, e per l'incarico de Scolari Bombardieri potrà inferirlo ai popolari che possino essercitarlo, come si costuma nella Città di Ro-

mania, che esenti li beneficiati del Consiglio, li artesani sono in questo obbligati. La grandezza di vostra Eccellenza che ha inteso estendere gli atti di Sua Magnanimità per qualificarsi potrà condescendere di consolarii e rendere più riguardevoli le sue beneficenze con l'esaudirci, che non mancaremo di porgere le più fervide benedizioni al nome Augusto di Vostra Eccellenza per la sua graziosa essaltatione e longa conservatione. Gratie.

Adi 17 Zugno 1694

L'Illustrissimo et Eccellentissimo Signor Marino Michiel Provveditor General dell'armi in Regno di Morea, deduta la presente supplicatione con cui implorano li descritti nella Comunità di Mistrà, che in effetto di gracia sia regolato il Decimo Sesto. de' Capitoli delli privilegi loro nelle parti, l'una che li obbliga ad accorrere allo stretto, col motivo di non essere incarico tale all' altre Comunità aggiunto, ed haversi li hannì decorsi supplito in dispositioni pure di farlo anco in avvenire, con fervore pari ad ogni altra Città suddita del Regno.—E nel' altra d'esser liberi quelli del Consiglio dall'obligatione d'impiegarsi come Scolari Bombardieri, potendosi ingiongere lo stesso agli Artesani, e popolari del Luoco come si vede nella Città di Romania praticato.

Il Sua Eccellenza prestatc maturo riflesso alla ragione non meno che all' equità apparente dall' esempio dell' altre Cittadinanze del Regno, dichiarito nella prima parte in tutto conforme le istanze de' supplicanti, e così pure terminato anno nella seconda, potendo della moltitudine del Popolo che habita di presente essa Città di

Mistrà esser agiatamente somministrato ogni bisognevole numero di persone all' esercizio de Scolari Bombardieri senza includervi quelli del Consiglio che restano come supplicarono dispensati.—

Doverà della presente dichiarazione essere fatta nota all' appendice de' Privileggi stessi per la perfetta ordinatione.

*R. Archivio di Stato in Venezia. Senato Terra e Filza
N. 1179—1694 Giugno 1694 da 3 sin 17.*

Serenissimo Principe

La sorte e fatalità di destino che rapirono a me Colonnello Sarando Comneno Leopulo il nascimento, sono stato poi con larga veura restituito da Dio Signore, facendomi suddito di questo Augusto impero de vera perpetua serenità e di Clementissimo Soavé Dominio destinato questo Christianissimo Principato a dilatare in ogni tempo con la forma delle sue glorie la propagazione non solo della Santa Fede, ma eziandio i confini del suo pietoso stato, estendendo l'armi sue ultrici contro l'Ottomana Barbarie, spezzarono quelle catene a' Regni Christiani, restituirono agli antichi Vassalli il suo primiero Sovrano, e costituirono della più bella parte della Grecia, una terra di promissione per esser divenuta suddita del più Religioso Dominio che vantino li trascorsi secoli e siano per osservare li Posterì, e sebbene cò suddetto Sarando era contradeestinto da Barbari, esentandomi da ogni gravezza, come da documenti de Gran Signori. Appena comparvero a Mistrà le gloriose Insegne di questa Eccelentissima Re-

pubblica, che riverite dall' intimo de' miei devoti ossequis, non fui neghittoso, ma tra primi volontario a contribuire il mio vassallaggio, con testimonij di fedel impiego, e con vivi attestati di pontua rassegnatione, che rimirati con benigno aspetto dagli Eccellentissimi Rappresentanti Ordinarij e Supremi, sario qualificato con ampli documenti le prove contradisinte de' fruttuosi impieghi in ogni tempo prestati non raramente con le persona, ma anco con dispendij non mediocri nelle commissioni adempitoti, directione e condotte di milite, con ammasso di Cavalleria numerola, senza publico aggravio, accorrendo nelle Campagne tutte, nell' assedij delle Piazze a proprie spese sofferte; Come la diversità de' cimenti in ogni tempo, et occasione praticati contro gli insulti de' Barbari, comprobandolo a pieno con mano reggia et Augusta il fu Francesco Morosini invitto Eroe, l' reggio dell' Armi, l' errore degli Ottomani, e Capo sempre glorioso di questa Serenissima Repubblica, con la scorta de' simili laboriosi e despendiosi impieghi, che siano ben vale a farmi conoscere vero e fedel vassallo ma che hanno logorato e consunto le proprie sostanze, ho pressanto implorare pocea Terra nel Regno di Morea, che servir dovesse in rissarcimento di parte de' danni sofferti e per esser sempre più avvalorate valessero le proprie forze dar saggio di mia indefessa applicatione. Accolte però dal Serenissimo Capitano Generale le mie sommesse supplicationi, et ricercato dalla virtù dell' Eccellentissimo Marin Michiel Provveditor Extraordinario d' Armata le informationi, che come conscio de' miei deportamenti adempi la commissione mi precorse dall' invide spietate Barche, togliendo la vita a Sua Serenità hanno reso l' afflittione

maggiore alla Christianità, e fraterna a me gli effetti sempre generosi della Real Munificenza.

Rimesso pertanto l'affare a questo stacario, e dall' Eccellentissimo Senato fatto maturo riflesso a quelle con specioso decreto 13 corrente è stata impartita facoltà all' Eccellentissimo Capitan General Zeno per l'adempimento della Reggia generosa beneficenza, che come parte della pubblica somma Clemenza l'unilio, et adoro. — Dovendo però restituirmi al suo reggio servitio, che prometto indefesso, mentre li altri che con l'accesso a questo Augusto Trono ritornarono in Patria con freggi speciosi e di quelli non essendio io inferiore del suo servitio, imploro dalla Maestà Pubblica, con detti beni anco il semplice titolo di Conte, che derivando dalle Comuni stirpi Eccelse, sarà adattato a chi non degenerando da maggiori, è stato emulo et imitatore, et sarà monumento eterno, e memoria cospicua della veneta impareggiabile Autorità Benedicendo io et li posteri la Serenità Vostra, Principe Clementissimo, vero simulacro dell' Omnipotenza, vero retratto della Divinità, sempre diffuso nelle grazie, e sempre esteso nelle beneficenze.

1694. — 25 Maggio

Che sia rimesso ai Savj dell'una e l'altra mano.

Consiglieri

Ser Francesco Bragadin — Ser Francesco Diedo — Ser Anzolo Marc^o — Ser Zorzi Cocco — Ser Piero Donà — Ser Niccolò Cat. —

Illico

D'ord^e. — Il Savio alla scrittura informi extra Giovanni Francesco Giacomazzi Nodaro Ducal.

R. Archivio di Stato in Venezia. Senato Terra.

Nº 228 A 1694

MDC XCIV—XII Giugno in Pregadi

Agostino Gudaldini Jecrº.

Al primo apparire dell' Armi a Mistrà, dedicatosi alla devotione della Serenità Nostra il Collonello Sarando Comneno Leopulo, si è impiegato secondo gli ordini de' Pubblici Rappresentanti con prove distinte di fedeltà, e di coraggio contro Turchi, ammassata Cavalleria et altre Militie, et accorso senza pubblico aggravio negli Assedij, delle principali Piazze; Con tali benemerenze implorando che gli sia concesso titolo di Conte, concorre questo Consiglio ad essaudir le sue humili istanze, onde parta all' obbedienza del Capitano General consolato nei testimonij del benigno pubblico gradimento, però l'andrà parte, che il Collonello Sarando Comneno Leopulo possa usare il puro titolo di Conte con suoi legittimi discendenti in perpetuo; cosi che da tale effetto della pubblica Munificenza prenda cuore d'adoprarli, e rendere sempre più fruttuosi e ferventi li tributi della sua fede, e devotione.

119

1 +]5

9

1694 adi dº in Collegio

18

2 +]5

1